

impedito neppure da quell'articolo di concludere un contratto tra le parti, come è disposto precisamente dal capoverso dell'articolo 7. Così per l'articolo 16; in quanto che l'esenzione dalla tassa di registro per l'affrancazione non è sancita espressamente dal nostro progetto; e quindi nessuna contraddizione mi pare che si possa asserire che esista tra la legge 1864 e l'attuale.

Dopo tutto poi io faccio osservare all'onorevole Calvi che vi sono, all'infuori anche di quelle portate dall'articolo 1° della legge del 1864, alcune disposizioni perfettamente applicabili al caso nostro, e sono tutte quelle che riguardano la procedura dell'affrancamento, procedura che è molto ben particolareggiata nella legge del 1864, e della quale l'esperienza fatta finora ha dimostrato la bontà.

Di qui la necessità di richiamare tutt'intera la legge del 1864. Vuol dire che se vi saranno disposizioni le quali non siano compatibili con la legge che stiamo discutendo, il che però non credo, senza bisogno di dirlo in quest'articolo 6, quelle disposizioni non saranno applicabili.

Detto questo, spero che l'onorevole Calvi vorrà dichiararsi soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

Lugli. Visto che la nostra Commissione sembra oggi ben disposta ad accogliere emendamenti *ragionevoli* che sieno per presentare i singoli deputati, io mi fo lecito di proporre una semplicissima modificazione all'articolo in discussione, la quale mi sembra molto *ragionevole*, ed alla quale spero che la Commissione vorrà far buon viso.

In quest'articolo 6 è stabilito che il valore del canone relativo al reddito annuo, della servitù, venga determinato sulla media di un decennio, cioè dal 1878 al 1887.

Ora io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e della Commissione sulla circostanza che da pochi anni in qua i redditi della terra disgraziatamente sono diminuiti forse di un 30 per cento su quelli degli anni precedenti. Lo stabilire quindi il valore del canone annuo sulla media di un decennio mi pare sia un errore, e si perda lo scopo che il disegno di legge si propone, quello cioè di dare il giusto corrispettivo a chi deve rinunciare al diritto di servitù. Nè più, nè meno.

Ci accosteremmo più a verità e giustizia, riducendo il tempo che deve concorrere a determinare la media del valore del canone, portandolo da un decennio ad un sessennio, giacchè è assai difficile, benchè io me lo auguri, che i redditi

delle terre possano ritornare alla misura della media del decennio dal 1878 al 1887.

Per conseguenza la modificazione ch'io proporrei sarebbe di sostituire alla media del decennio 1878-1887, "la media del sessennio 1882-1887."

Se l'onorevole Commissione ed il ministro troveranno la mia proposta degna di considerazione, spero che anche la Camera vorrà benignamente accoglierla. (*Bene!*)

Luzi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzi.

Luzi. Ho domandato di parlare non per oppormi recisamente al concetto dell'onorevole Lugli, ma per far notare che il vero criterio secondo il quale dovrebbe determinarsi il canone sarebbe quello di prender la media del decennio anteriore al giorno che precede la domanda di affrancazione; come si è sempre fatto. Talchè, per esempio, se oggi 21 gennaio vien domandata un'affrancazione, si rimonta al decennio precedente per stabilire la media del valore del canone.

Accennato così a quest'uso generale nelle nostre provincie, un'altra cosa intendo rammentare all'onorevole ministro ed alla Commissione e cioè, che è saggio divisamento, secondo me, per esser chiari e precisi in questa legge, di aggiungere alle parole del terzo capoverso di questo articolo: "il canone stesso è sempre affrancabile secondo le norme del Codice civile," queste altre: "con capitalizzazione al cento per cinque, secondo le norme del Codice civile stesso."

Presidente. Onorevole Luzi, trasmetta il suo emendamento.

L'onorevole Calvi ha facoltà di parlare.

Calvi. Di fronte alle spiegazioni datemi dall'onorevole relatore, che io ringrazio, modifico il mio emendamento nel senso che il canone sia sempre affrancabile secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, n. 1636. E ciò faccio inquantochè le spiegazioni date dall'onorevole relatore, che certo saranno confermate dall'onorevole ministro, hanno servito allo scopo che mi ero prefisso. Io desiderava sapere se anche nelle affrancazioni che si fanno in dipendenza di questa legge starà fermo il disposto dell'articolo 16 della legge del 1864 per quanto concerne l'esenzione dalla tassa di registro; se ciò è, io pure concordo coll'onorevole Zucconi nel ritenere che l'emendamento nel modo in cui io l'avea proposto possa essere modificato nel senso che senza specificazioni debba trovare applicazione sempre la legge 24 gennaio 1864.